



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio di Presidenza

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;

Visto il DPCM in data 18/10/2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

Visto il DPCM in data 24/10/2020 recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*

Visto il Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.”*;

Visto il decreto di questa Presidenza del 6 agosto 2020 num. 368/RCI recante *“Misure organizzative per la ripresa delle udienze “in presenza”*”;

Rilevato che nella Regione Veneto sussistono le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 27 D. l. citato per l'adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso nel periodo di emergenza nazionale da Covid – 19, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (parti, rappresentanti delle parti, personale amministrativo, giudici tributari), non altrimenti tutelabili se non con le disposizioni di cui in prosieguo;

Considerato che la più parte dei giudici tributari attualmente in servizio presso la Commissione Tributaria Regionale del Veneto e sezione staccata di Verona risultano residenti in luoghi diversi dal Comune ove ha sede la Commissione con la conseguenza che l'eventuale utilizzo del diritto all'esonero dalla partecipazione alla camera di consiglio come previsto dal comma 3 dell'art. 27 cit. finirebbe per rendere estremamente difficoltoso il funzionamento di Collegi ove non fosse consentito anche l'uso -per le camere di consiglio -di adeguate tecnologie di connessione;

Preso atto che le disposizioni emanate da questa Presidenza con il decreto del 6 agosto 2020 citato debbono essere riviste alla luce della entrata in vigore del citato D. L. 28 ottobre 2020 n. 137, in particolare con riferimento all'art. 27,

Rilevato inoltre che allo stato non sussistono le condizioni normative secondarie e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto secondo le indicazioni dell'art. 16 Legge 136/2018 come sostituito dall'art 135 Legge 77/2020;

P.Q.M.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza:

- 1) le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, a decorrere da lunedì 2 novembre 2020, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;
- 2) nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per

deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;

- 3) nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;
- 4) Le camere di consiglio potranno essere svolte anche tramite collegamenti da remoto che utilizzino adeguate tecnologie testate e certificate dal Presidente del Collegio che ne attesti il regolare e integrale funzionamento;

Si comunichi a tutti i PS ed i VPS, ai giudici in servizio presso la CTR Veneto, al Direttore della CTR, ed ai segretari di sezione.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai Presidenti delle CC.TT.PP. del Veneto, alla Direzione della Giustizia Tributaria, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, al Direttore Regionale di Agenzia Entrate Riscossione, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Veneto, al Garante del Contribuente.

Venezia, 30 ottobre 2020

Il Presidente
Dr. Massimo Scuffi*

() firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n°39/93*